

DELIBERA N. 114/06/CSP

**Provvedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 nei confronti di R.T.I. Reti Televisive Italiane Spa, esercente le emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, Italia 1 e Rete quattro**

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 21 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed in particolare l'art. 10, comma 9;

VISTA la delibera n. 91/06/CSP del 24 maggio 2006, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche alla parte II della Costituzione" indetto per i giorni 25 e 26 giugno 2006*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2006;

VISTI, in particolare, l'articolo 8 della citata delibera n. 91/06/CSP, ai sensi del quale le emittenti radiotelevisive nazionali sono tenute a garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, l'equità, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e ad assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, nonché il successivo articolo 9 il quale prevede che le stesse emittenti illustrino le principali caratteristiche delle elezioni referendarie previste per il giorno 25 giugno 2006 con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto;

VISTA la circolare prot. n. 0026322 del 14 giugno u.s., con la quale l'Autorità ha richiamato l'attenzione delle emittenti televisive pubbliche e private sulla rilevanza sia contenutistica, sia formale dell'informazione sui vari aspetti del quesito referendario e sulle modalità di voto relativi al referendum sulla seconda parte della Costituzione

indetto per i giorni 25 e 26 giugno 2006, nonché al rigoroso rispetto dei principi di obiettività, correttezza, equità, lealtà, imparzialità, completezza dell'informazione sulla materia del referendum costituzionale, evitando la sottolineatura suggestiva di particolari profili, e facendo riferimento alla documentazione disponibile presso le fonti istituzionali nelle trasmissioni di informazione e nelle apposite schede informative sui temi del referendum nonché nei messaggi illustrativi delle modalità di voto;

VISTA la nota del 16 giugno 2006 con la quale la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., a seguito della citata circolare dell'Autorità ha reso noto di aver apportato alcune modifiche agli spot di informazione sulla consultazione elettorale fino ad allora diffusi, precisando, inoltre, che la comunicazione informativa è articolata in quattro spot trasmessi a rotazione rispettando un criterio di sostanziale parità;

RILEVATO che l'assicurazione fornita dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. con la citata nota del 16 giugno 2006 non ha trovato coerente applicazione in quanto vi è stata una prevalente diffusione di alcuni spot su punti particolari della riforma costituzionale oggetto di referendum, come risulta dai dati di monitoraggio dell'Autorità relativi ai giorni 18, 19 e 20 giugno 2006;

RIBADITA la propria interpretazione di cui alla circolare del 14 giugno 2006 recante chiarimenti sull'informazione concernente i temi e le modalità di svolgimento del referendum costituzionale sulla riforma della seconda parte della Costituzione;

RITENUTO, per l'effetto, di dover emanare apposita diffida alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. a cessare la trasmissione di spot informativi che per la parcellizzazione e l'incompletezza delle informazioni fornite enfatizzano aspetti particolari della complessiva consultazione referendaria, la cui comprensione ne possa risultare in tal modo svisata in contrasto con i principi di parità di trattamento, obiettività, correttezza, completezza, equità, lealtà e imparzialità dell'informazione, cui le emittenti radiotelevisive nazionali sono tenute a norma dell'articolo 8 della citata delibera n. 91/06/CSP;

VISTI l'articolo 10, comma 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e l'articolo 26 della delibera n. 91/06/CSP del 24 maggio 2006;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## DIFFIDA

la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8, cap. 00187, a cessare sulle emittenti televisive nazionali Canale 5, Italia 1 e Retequattro la trasmissione di spot informativi che per la parcellizzazione e l'incompletezza delle informazioni fornite enfatizzano aspetti particolari della complessiva consultazione referendaria, la cui comprensione ne possa risultare in tal modo svisata in contrasto con i principi di parità di trattamento, obiettività, correttezza, completezza, equità, lealtà e imparzialità dell'informazione, cui le emittenti radiotelevisive nazionali sono tenute a norma dell'articolo 8 della delibera n. 91/06/CSP del 24 maggio 2006.

La mancata ottemperanza alla presente diffida comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/97.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 21 giugno 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti